

LICENZA SOLIDALE

1. Personale destinatario

I militari di ogni grado e ruolo possono:

- a. cedere parte della licenza ordinaria e la licenza speciale ad altro militare in servizio appartenente all'Arma dei Carabinieri, indipendentemente dal ruolo, dal grado e dalla categoria di appartenenza.
- b. ricevere, previa presentazione di richiesta nel senso, giorni di licenza ordinaria ovvero di licenza speciale a condizione che abbia necessità di assistere:
 - i figli (ogni età, anche non conviventi), il genitore e il coniuge / unito civilmente conviventi, ovvero il convivente di fatto, abbinati di cure costanti per le particolari condizioni di salute in cui versano;
 - il genitore non convivente, affetto da patologie che richiedano terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.presentando domanda, corredata della documentazione richiesta, per un massimo di 30 giorni per ciascuna domanda, reiterabile fino al limite di 120 giorni annui.

2. Oggetto

- a. Possono essere ceduti, in tutto o in parte:
 - la licenza ordinaria, non ancora fruita, **eccedente la misura minima di 4 settimane annue** (da intendersi 20 o 24 giorni in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni, limite valido anche per quella maturata negli anni precedenti), purché utilmente fruibile in relazione al termine di 18 mesi oltre l'anno di maturazione;
 - le 4 giornate annue di licenza speciale, che restano comunque utilizzabili esclusivamente entro l'anno di riferimento.
- b. La cessione avviene su base volontaria e non è revocabile.
- c. La fruizione dei giorni di licenza ricevuti può avvenire solo previo esaurimento della licenza ordinaria e della licenza speciale ordinariamente spettanti, ovvero, in caso di pregressa cessione, dei giorni precedentemente ricevuti. I giorni ricevuti possono essere utilizzati anche consecutivamente e senza soluzione di continuità rispetto ad altri istituti, ordinari e straordinari, che legittimano l'assenza dal servizio.
- d. Nel caso in cui ci sia un sopravvenuto venir meno della condizione legittimante (p.es. in caso di completa guarigione del figlio minore che, quindi, non necessita più di cure costanti) i giorni di licenza solidale ricevuti e non utilizzati devono essere tempestivamente restituiti ove siano ancora utilmente fruibili in relazione ai termini di utilizzabilità. Inoltre, i giorni di licenza acquisiti e non utilizzati non possono essere, in alcun caso, monetizzati.

- e. Il numero massimo di giorni fruibile è riferito al singolo militare, che, pertanto, non può superarlo neppure nel caso in cui abbia necessità di assistere più persone, fra quelle previste.
- f. La cessione della licenza può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno nei limiti consentiti dall'art. 53 del dPR n. 57 del 2022. Conseguentemente, in caso di riduzione del numero di giorni di licenza ordinaria spettante per il sopravvenire di imprevedibili/straordinarie esigenze (p.es. aspettativa per motivi privati, congedo straordinario per assistenza a disabile, etc.) al militare che ha già ceduto tutta la licenza eccedente il corrispondente di 4 settimane annue dovrà essere restituito un numero di giorni di licenza (del medesimo anno di quella ceduta) pari a quello necessario a garantirgli proporzionalmente le quattro settimane annue.
- g. Nel caso di più appartenenti al Comparto Difesa/Sicurezza che assistano la stessa persona, fra quelle previste, ognuno di essi può beneficiare dell'istituto della licenza solidale, anche contemporaneamente, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente circolare (si tratta ad esempio, del caso di due fratelli, entrambi carabinieri, con genitore in terapia salvavita). Il beneficio spetta a prescindere dalla situazione lavorativa dell'altro genitore, quindi anche nel caso in cui questi non svolga alcuna attività di lavoro.